



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco TIRELLI	Presidente
dott.ssa Lina RUBINO	Componente
dott. Gastone ANDREAZZA	Componente
dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE	Componente
dott. Stefano APRILE	Componente- relatore

DECISIONE

Premesso

- in data 7 aprile 2019, alle ore 08,35, il dr. Maurizio Benedettini, munito di mandato regolarmente autentificato da notaio, rilasciato dal Sig. Nicola Troisi, in qualità di segretario del partito «DEMOCRAZIA CRISTIANA», ha depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell'articolo 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, il contrassegno recante il numero 5) con il quale contraddistinguere le liste di tale partito politico in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019;

- in data 7 aprile 2019, alle ore 11,35, il signor Giovanni Franco Fabiano, munito di mandato regolarmente autentificato da notaio, rilasciato dal Sig. Lorenzo Cesa, in qualità di segretario del partito denominato «UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO» («UDC»), ha presentato presso il Ministero dell'interno il contrassegno tradizionale di tale formazione politica, recante il numero 20);

- con provvedimento n. 15600/EP/5 del 9 aprile 2019, notificato il 9 aprile 2019, alle ore 10,20, il Ministero dell'interno ha invitato il Sig. Benedettini a sostituire il proprio contrassegno avendo rilevato che lo stesso contiene elementi grafici - uno

LR

scudo crociato bianco su rosso con scritta bianca LIBERTAS - che sono confondibili con elementi caratteristici del simbolo usato tradizionalmente da altro partito presente in Parlamento e depositato con il numero 20) dall' «UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO» («UDC») (contrassegno ammesso con provvedimento n. 15600/EP/ 20), in violazione dell'articolo 14, commi 3, 4 e 6, del d.P.R. n. 361 del 1957. Inoltre, veniva rilevato che detto contrassegno contiene anche il simbolo del PPE (logo stilizzato di colore giallo con 4 stelle crescenti e la scritta PPE di colore blu), senza averne la legittimazione all'uso. Pertanto, con la medesima nota, ai sensi dell'articolo 16 del citato d.P.R. n. 361/1957, veniva indicato il termine di 48 ore dalla notifica della stessa comunicazione per procedere a detta sostituzione o, in alternativa, all'esperimento dei rimedi previsti dalla citata norma;

- con due atti di opposizione presentati in data 11 aprile 2019 alle ore 17,15, i Sigg. Nicola Troisi e Maurizio Benedettini hanno impugnato il predetto provvedimento ministeriale. I due gravami, sostanzialmente identici, si distinguono unicamente perché l'opposizione n. 1 (registrato al n. 2/OPP.2019) contiene un ulteriore motivo di ricorso teso a confutare la parte del provvedimento ministeriale concernente l'uso non autorizzato del simbolo del PPE. Le due opposizioni argomentano: 1) che il partito politico della Democrazia Cristiana non è stato mai sciolto e che la formazione politica degli opposenti ne rappresenta la continuazione con conseguente diritto ad utilizzare il simbolo dello «scudo crociato»; 2) che l'uso del simbolo in contesa, da parte dell'UDC, sia pure se quest'ultima forza politica è presente in Parlamento, si paleserebbe illegittimo, ad avviso dei ricorrenti, perché l'articolo 14 del d.P.R. n. 361/1957 vieta ad un partito politico di usare un contrassegno o parte di esso che sia già stato usato in precedenza; 3) che, per quanto concerne il secondo motivo attinente l'inclusione del simbolo del PPE, il D.P.R. n. 361/1957 non prevede nessuna allegazione in merito alla prova dell'affiliazione al P.P.E., mentre la Democrazia Cristiana è una dei partiti fondatori del Partito Popolare Europeo, sicché ha la legittimazione all'uso di detto simbolo;

- che il Ministero dell'interno, nelle proprie controdeduzioni in data 12 aprile 2019, ha evidenziato: 1) che l'opposizione n. 1 non risulta notificata al partito controinteressato; 2) che non può ritenersi l'uso tradizionale del simbolo della Democrazia Cristiana storica da parte del partito dell'odierno ricorrente, in quanto dal 1993 quel partito ha cessato la propria attività politica; 3) che il partito opponente non ha prodotto alcuna autorizzazione da parte del Partito Popolare Europeo (PPE) in merito all'utilizzazione del nome e del simbolo di quest'ultimo che compare nel contrassegno e che, anzi, lo stesso PPE ha inviato al Ministero dell'interno due note dalle quali si evince che il partito opponente non appartiene, né è affiliato al PPE e che, addirittura, gli è stato esplicitamente negato l'uso del relativo simbolo.

Considerato

- che l'eventuale invalidità derivante dalla mancata notificazione della opposizione al controinteressato risulta sanata dalla avvenuta costituzione di quest'ultimo;
- che le opposizioni registrate ai numeri 2 e 3 OPP.2019 vanno riunite, avendo il medesimo oggetto;
- le vicende relative all'utilizzazione dello «storico» simbolo della «Democrazia Cristiana» sono state oggetto di numerosi contenziosi elettorali instaurati in occasione delle elezioni politiche del 2006, del 2008, del 2013 e del 2018 e delle elezioni europee del 2009 e del 2014, tutti conclusi con l'esclusione del contrassegno dell'odierno partito opponente in forza di motivazioni che, nonostante siano ben note, non sono state oggetto di alcuna specifica confutazione;
- per verificare la sussistenza della legittimazione all'uso del simbolo in base alla normativa elettorale (articolo 14 e seguenti del d.P.R. n. 361 del 1957), assume carattere prevalente, a mente del comma 6 del citato articolo 14, il rischio di possibili errori o confusioni elettorali in danno dei partiti presenti in Parlamento (qual è l'UDC), a protezione del simbolo da essi tradizionalmente usato;
- che il pre-uso di un simbolo (nella specie quello dello «scudo crociato»), se rileva con riguardo alla generale previsione di cui al comma 4 dell'art. 14 d.P.R. n. 361 del 1957, è viceversa del tutto irrilevante (e tali sono, conseguentemente, anche le

questioni circa la legittimità e titolarità di tale pre-uso, pure sollevate dall'opponente anche richiamando controversie e giudicati civili) ai fini della specifica previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo, applicata dal Ministero, tant'è che detto ultimo comma stabilisce, con riguardo alla ipotesi specifica dei partiti rappresentati in Parlamento, il criterio della prevalente tutela, in ogni caso, dei «simboli o elementi caratterizzanti simboli» da essi tradizionalmente usati;

- che, correttamente si è quindi apprestata tutela al contrassegno depositato con il n. 20), in quanto lo stesso riproduce un simbolo caratterizzante, tradizionalmente usato da oltre venti anni da un partito («UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO» - «UDC») che da varie legislature ha propri rappresentanti eletti sia al Parlamento europeo (compreso quello di rinnovo), sia al Parlamento nazionale;

- che, proprio l'accertata presenza negli ultimi venti anni del simbolo caratterizzato dallo «scudo crociato» utilizzato dal Partito politico «UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)» impone di ritenere infondato ogni rilievo che faccia leva sulla asserita illegittimità dell'uso da parte di detto partito del simbolo in questione;

- che, del resto, ai sensi delle richiamate disposizioni in materia elettorale, non può ritenersi l'uso tradizionale del simbolo della Democrazia Cristiana «storica» da parte del partito dell'odierno ricorrente, in quanto dal 1993 quel partito ha definitivamente cessato la propria attività politica; da quella data non ha avuto più alcun rappresentante eletto in Parlamento e, quindi, il gruppo politico non può accreditarsi quale legittimo continuatore di quel partito, mancando proprio la dimostrazione storico giuridica della «continuità»;

- che, con riguardo al secondo motivo di invito alla sostituzione, le disposizioni dell'Unione europea su eventuali collegamenti e affiliazioni tra partiti e gruppi politici europei e nazionali [raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 (2013/142/UE), risoluzione del Parlamento europeo 4 luglio 2013 (2013/2102 INI), e, da ultimo, raccomandazione della Commissione europea del 14 febbraio 2018 (2019/234/UE)] prevedono che i partiti o gruppi politici possono

inserire, nel contrassegno che intendono presentare, simboli e/o denominazioni di partiti europei, fornendo la relativa documentazione sulla legittimità all'uso, previsione che, d'altra parte, corrisponde ad un principio di carattere generale secondo cui l'utilizzo a qualunque titolo del nome o di un simbolo o di un segno distintivo altrui debba necessariamente presupporre il consenso espresso del soggetto interessato;

- che, del resto, la necessità di dimostrare la legittimazione all'uso del simbolo del gruppo parlamentare europeo «affiliato» risulta particolarmente rilevante alla luce dei principi affermati (sulle liste aventi diritto all'esonero dalle sottoscrizioni ai sensi di legge) da precedenti e costanti pronunce di questo Ufficio elettorale nazionale (nn. 2 e 6 del 18 aprile 2014 e nn. 9 1 131 17 del 21 aprile 2014);

- che, se per un verso, non risulta che il partito opponente abbia prodotto l'autorizzazione da parte del Partito Popolare Europeo (PPE) all'utilizzazione del nome e del simbolo di quest'ultimo, per altro verso, lo stesso PPE ha inviato al Ministero dell'interno due esplicite comunicazioni dalle quali si evince che il partito opponente non appartiene, né è affiliato al PPE e che, anzi, gli è stato esplicitamente negato l'uso del relativo simbolo;

P.Q.M.

Rigetta le opposizioni riunite.


Si comunichi all'opponente, alle altre parti contro interessate e al Ministero dell'interno.

Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2019

I Componenti



Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 12/4/2019 n. 18.05

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Donatella DOMINICI

